

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 780 del 2011, proposto da:

Ditta Costrubo Societa' Cooperativa a R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato Silvano Martella, con domicilio eletto presso Alessandra Allotta in Palermo, via Trentacoste N. 89;

contro

Provincia di Messina, non costituita in questo grado del giudizio;

nei confronti di

Ditta Costruzioni Mendolia S.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. Benedetto Calpona, con domicilio eletto presso Santi Migliorino in Palermo, via R. Wagner N. 8;

per la riforma

della sentenza del TAR SICILIA - CATANIA :Sezione I n. 01119/2011, resa tra le parti, concernente manutenzione straordinaria piano viabile e messa in sicurezza ss.pp.-aggiudicaz.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 il Cons. Antonino Anastasi e udito per la parte appellante l'avvocato Merlo su delega dell'avv. S. Martella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO**

La Provincia Regionale di Messina ha indetto nel 2010 una procedura di cottimo appalto per l'affidamento di lavori di manutenzione del piano viabile di talune strade provinciali.

All'esito della selezione i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Mendolia mentre la coop. Costrubo si è classificata al secondo posto della graduatoria.

La cooperativa ha quindi impugnato con ricorso al TAR Catania gli atti di gara, sostenendo che la aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per non avere indicato il codice C.I.P. e per aver presentato un DURC irregolare.

La Ditta Mendolia, ritualmente costituitasi, ha proposto ricorso incidentale deducendo che la ricorrente Mendolia avrebbe dovuto a sua volta essere esclusa dalla selezione per aver presentato un DURC irregolare e per aver presentato attestazioni di conformità di alcuni certificati prive di valore legale.

La ricorrente incidentale ha altresì impugnato, in via subordinata, la clausola del bando relativa alle modalità di presentazione del DURC.

Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito Tribunale ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale ed ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso principale.

A sostegno del decisum il primo Giudice ha osservato che il DURC esibito dalla Ditta Costrubo era privo di validità, in quanto riferito ad un singolo cantiere e non alla complessiva posizione contributiva della partecipante.

La sentenza è stata impugnata con l'atto di appello all'esame dalla soccombente la quale ne ha chiesto l'integrale riforma, previa sospensione dell'esecutività, con accoglimento del ricorso introduttivo e risarcimento per equivalente dei danni ingiustamente patiti a causa della mancata aggiudicazione dell'appalto.

L'appellante deduce in particolare che il DURC da essa presentato consentiva senza riserve ( come specificato dalla Cassa edile che lo rilasciò) la partecipazione a gare d'appalto.

Si è costituita la Ditta Mendolia la quale insiste per il rigetto dell'appello e ripropone comunque le censure incidentali non esaminate dal TAR.

Alla camera di consiglio del 30 giugno 2011 l'istanza cautelare è stata rinviata al merito.

Infine alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 l'appello è stato trattenuto in decisione.

## **DIRITTO**

L'appello non è fondato e va pertanto respinto.

Con il primo motivo di impugnazione l'appellante torna a sostenere che il DURC presentato dalla coop. Costrubo era del tutto conforme alle prescrizioni del bando, essendo stato rilasciato proprio per la partecipazione a gare d'appalto.

Poichè il documento attestava la situazione di regolarità contributiva della partecipante, ha errato il primo Giudice nell'accogliere la censura incidentale versata dall'aggiudicataria.

Il mezzo non è fondato.

L'art. 19 comma 12 bis della legge n. 109 del 1994 ( nel testo coordinato, in Sicilia, con le norme della L. reg. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni ) prevede che i partecipanti alle gare per l'appalto di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria comprovano il requisito generale della regolarità contributiva di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 554 del 1999 mediante produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL o dalla Cassa edile di riferimento.

Come chiarito dalla concorde giurisprudenza, per la partecipazione a gare d'appalto il documento di regolarità contributiva DURC - non a caso qualificato come "Unico"- deve riportare la situazione complessiva dell' Impresa interessata per quanto riguarda la regolarità dei versamenti agli Enti di previdenza e assistenza in favore di tutti i dipendenti dell'impresa stessa.

In tal senso questo Consiglio ha da tempo chiarito che il DURC utile ai fini dell'ammissione alle gare d'appalto dev'essere tale da fotografare la situazione globale dell'impresa, indipendentemente dal luogo o dai luoghi dove essa abbia attivato i propri singoli cantieri. ( cfr. C.G.A. n. 635 del 2010).

Del resto già il decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici 24 febbraio 2006 e successive modifiche, recante le modalità attuative della predetta norma, all'art. 2, nel disporre che "la regolarità contributiva è certificabile anche attraverso la produzione del DURC", specificava chiaramente che "ai fini dell'art. 19, comma 12 bis, legge n. 109/94, non sono valide le attestazioni rilasciate dalle Casse edili se riferite a uno o più cantieri, dovendo le Casse attestare la regolarità contributiva senza limitazione a singoli

appalti. Non sono considerati validi, ai fini della partecipazione alle gare, i certificati DURC rilasciati per stati avanzamento lavori, stati finali e verifica autocertificazioni".

Nel caso all'esame il DURC presentato in gara dall'Impresa appellante si riferisce – come obiettivamente si evince dal relativo codice identificativo – al cantiere per lavori di manutenzione opere edili anno 2010 del presidio ospedaliero e delle strutture del distretto di Barcellona P.G..

Effettivamente, come sostiene l'appellante, il documento in questione reca la stampigliatura " per partecipazione a gare d'appalto".

Tuttavia a giudizio di questo Collegio tale stampigliatura non può avere rilevanza ai fini che qui interessano, in quanto essa contrasta con l'oggetto sostanziale della certificazione la quale, come si è detto, si riferisce esclusivamente ad un singolo appalto o cantiere.

In sostanza, come rettamente rilevato dal TAR, la certificazione presentata dalla Costrubo non valeva in alcun modo ad attestare il possesso del requisito generale della regolarità contributiva globale da parte della cooperativa, che andava quindi esclusa dalla selezione.

Sulla scorta delle esposte considerazioni l'appello principale va perciò respinto, con conferma integrale della gravata sentenza. L'appello incidentale è conseguentemente dichiarato improcedibile.

Le spese di questo grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate forfettariamente in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Dichiara improcedibile l'appello incidentale.

Condanna l'appellante coop. Costrubo al pagamento di Euro 3000 oltre accessori in favore della impresa appellata per spese e onorari di questo grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Maria De Lipsis, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere, Estensore

Silvia La Guardia, Consigliere

Pietro Ciani, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 27/11/2013